

Allegato "B"

***STATUTO DEL
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I DIPENDENTI DELLA
BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.***

I N D I C E

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO	3
<i>Articolo 1 - Definizioni</i>	3
<i>Articolo 2 - Denominazione - Fonti Istitutive</i>	3
<i>Articolo 3 - Scopo - Durata e sede</i>	4
TITOLO II - ASSOCIATI	4
<i>Articolo 4 - Associati - Requisiti di partecipazione</i>	4
<i>Articolo 4 bis - Posizioni attivate in favore di soggetti fiscalmente a carico di Associati</i>	5
<i>Articolo 5 - Adesione</i>	6
<i>Articolo 5 bis - Comunicazioni e reclami</i>	6
TITOLO III - ORGANI DEL FONDO	6
<i>Articolo 6 - Organi del Fondo</i>	6
<i>Articolo 7 - Assemblea dei Delegati - Composizione e convocazione</i>	7
<i>Articolo 8 - Compiti dell'Assemblea ordinaria</i>	8
<i>Articolo 9 - Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria</i>	8
<i>Articolo 10 - Attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria</i>	9
<i>Articolo 11 - Diritti di voto e rappresentanza in Assemblea</i>	10
<i>Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti</i>	10
<i>Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione</i>	11
<i>Articolo 14 - Compiti e responsabilità del Consiglio di Amministrazione</i>	12
<i>Articolo 15 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i>	13
<i>Articolo 16 - Presidente e Vice Presidente</i>	13
<i>Articolo 16 bis – Direttore generale responsabile del Fondo</i>	14
<i>Articolo 17 - Collegio dei Sindaci</i>	15
<i>Articolo 18 - Compiti del Collegio dei Sindaci</i>	15
<i>Articolo 19 - Convocazione, deliberazioni e responsabilità del Collegio dei Sindaci</i>	16
TITOLO IV - PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE	17

<i>Articolo 20 - Entrate e patrimonio del Fondo</i>	17
<i>Articolo 21 - Contribuzione - Cessazione della contribuzione</i>	17
<i>Articolo 21 bis – Determinazione della posizione individuale</i>	18
<i>Articolo 22 - Investimenti delle disponibilità</i>	19
<i>Articolo 23 - Gestione del patrimonio</i>	20
<i>Articolo 23 bis – Banca Depositaria</i>	21
<i>Articolo 24 - Conflitti di interesse</i>	21
TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON GLI ISCRITTI	21
<i>Articolo 25 – Gestione Amministrativa</i>	21
<i>Articolo 25 bis - Esercizio - bilancio - regole contabili</i>	22
<i>Articolo 26 - Spese ed imposte</i>	22
<i>Articolo 27 - Trasparenza nei confronti degli aderenti</i>	23
TITOLO VI - PRESTAZIONI, BENEFICIARI E TRASFERIBILITÀ' DELLE POSIZIONI	23
<i>Articolo 28 – Prestazioni pensionistiche</i>	23
<i>Articolo 29 - Requisiti di accesso alle prestazioni</i>	24
<i>Articolo 29 bis – Erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)</i>	25
<i>Articolo 31 - Anticipazioni</i>	26
<i>Articolo 32 - Perdita dei requisiti di partecipazione</i>	27
<i>Articolo 33 - Trasferibilità delle posizioni</i>	28
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	28
<i>Articolo 34 - Modifiche statutarie e variazioni delle Fonti Istitutive</i>	28
<i>Articolo 35 - Scioglimento del Fondo</i>	29
<i>Articolo 36 - Controversie</i>	29
<i>Articolo 37 - Disposizioni finali</i>	30
ALLEGATO – REGOLAMENTO ELETTORALE	

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto e per brevità di dizione:

- la Sezione unica a contribuzione definita del "Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea", in forma abbreviata "Fondo Pensione B.R.E.BANCA", viene denominata "Fondo";
- UBI < Banca, già Banca Regionale Europea S.p.A. viene denominata "Banca";
- la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, viene denominata "Commissione di Vigilanza";
- l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, viene denominato "Inps";
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, viene denominato "Decreto";
- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 gennaio 1997, n. 211, viene denominato "Decreto del Ministro del Lavoro";
- il decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703, viene denominato "Decreto del Ministro del Tesoro";
- il rinvio ad articoli non altrimenti specificati si intende effettuato a quelli del presente Statuto;
- per Associati al Fondo si intendono tutti i soggetti identificati al successivo art. 4;
- per Iscritti al Fondo si intendono tutti gli Associati che hanno aderito al Fondo secondo le disposizioni di cui al successivo art. 5, nonché i familiari iscritti secondo le disposizioni di cui all'art. 4 bis.

Articolo 2 - Denominazione - Fonti Istitutive

1. Con accordo sottoscritto in data 23 luglio 1998 tra la Banca e le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Federdirigenti, si è pervenuti ad una trasformazione dei due trattamenti integrativi già vigenti presso la Banca stessa (l'uno riservato al personale assunto presso l'ex Banca del Monte di Lombardia sino al 27.4.1993 e l'altro a quello assunto presso l'ex Cassa di Risparmio di Cuneo sino al 14 ottobre 1992) in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale con decorrenza 1° ottobre 1998, con l'istituzione di un Fondo Pensione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale costituito come Associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, c.1 lettera b) del Decreto. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza.

2. Il medesimo accordo prevede il mantenimento del trattamento integrativo a prestazione definita per il personale già in quiescenza e per il personale in servizio che abbia optato per il mantenimento del regime integrativo disciplinato secondo i previgenti Regolamenti, le cui disposizioni sono applicabili in quanto compatibili con la normativa vigente in materia di fondi pensione.
3. Il predetto accordo costituisce Fonte Istitutiva del Fondo.
4. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del presente Statuto, nonché dalle norme del Decreto e da ogni altra disposizione di legge in quanto applicabile.

Articolo 3 - Scopo - Durata e sede

1. Il Fondo, non avendo fini di lucro, ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti ed all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
2. Il Fondo ha durata sino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 35, e può essere rinnovato con delibera dell'assemblea straordinaria.
3. Il Fondo ha sede in Cuneo.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 4 - Associati - Requisiti di partecipazione

1. Sono Associati al Fondo:
 - a) tutti i dipendenti in pianta stabile della Banca iscritti prima del 28 aprile 1993 al trattamento integrativo della ex Banca del Monte di Lombardia o iscritti fino al 14 ottobre 1992 al trattamento integrativo della ex Cassa di Risparmio di Cuneo;
 - b) i dipendenti della Banca assunti in base agli accordi ed alla normativa tempo per tempo vigenti ed in epoca successiva alle date di cui alla lettera a), purché abbiano aderito nelle forme previste dall'articolo 5;
 - c) i dipendenti di cui alle lettere a) e b) che a seguito del trasferimento del rapporto di lavoro da B.R.E. ad altra società del Gruppo abbiano optato per la conservazione della propria posizione individuale presso il Fondo Pensione in costanza di contribuzione;
 - d) i dipendenti della Banca che hanno aderito esclusivamente con conferimento del

TFR, ancorché abbiano ceduto il contratto ad altra società del Gruppo e successivamente abbiano fatto pervenire la loro adesione al Fondo.

2. Sono Associati tutti gli iscritti al Fondo che pur avendo richiesto esplicitamente le prestazioni di cui all'art. 28, non hanno revocato le prestazioni accessorie, con onere a proprio carico, di cui all'art. 30.
3. Sono inoltre Associati tutti i destinatari individuati tempo per tempo dalle fonti istitutive.
4. Sono altresì Associati al Fondo i dipendenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la Banca o con altre società del Gruppo, non abbiano richiesto il trasferimento presso altri fondi ovvero il riscatto dell'intera posizione individuale. In relazione a queste posizioni può essere richiesta annualmente una quota associativa.

**Articolo 4 bis - Posizioni attivate in favore di soggetti fiscalmente a carico di
Associati**

1. E' possibile attivare posizioni previdenziali a favore delle persone fiscalmente a carico degli Associati di cui all'art. 4, con esclusione degli Associati di cui al comma 2
2. Ai fini della qualifica di soggetto fiscalmente a carico, condizione vincolante per tale forma di adesione, assume rilevanza la nozione rinveniente dalla normativa tributaria applicabile tempo per tempo.
3. L'adesione ai sensi del presente articolo non comporta l'assunzione della qualifica di Associato al Fondo, fatta salva la costituzione di un rapporto di lavoro con la Banca e la conseguente adesione al Fondo.
4. L'attivazione della posizione in favore della persona fiscalmente a carico avviene mediante apposita richiesta, in base alle modalità previste dal "Regolamento Adesione e Contribuzione dei Familiari fiscalmente a carico".
5. Il venir meno della condizione di soggetto fiscalmente a carico, comunicata dall'Associato o direttamente dallo stesso, non comporta la conseguente quiescenza della posizione. Il familiare a carico può trasferire ad altro Fondo la posizione a lui intestata ovvero mantenerla, anche con apporti contributivi, sino a quando maturino i requisiti per aver titolo alle prestazioni, secondo quanto previsto dall'apposito "Regolamento".
6. Per quanto non previsto dagli articoli 4 bis, 5 e 30 del presente Statuto si fa rinvio al "Regolamento Adesione e Contribuzione dei Familiari fiscalmente a carico".

Articolo 5 - Adesione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto, per i lavoratori di cui alla lettera b) ed e) dell'articolo 4, nonché per i soggetti fiscalmente a carico di cui all'art. 4 bis, l'adesione al Fondo è volontaria e deve avvenire per iscritto.
2. L'adesione si manifesta con la presentazione di apposito modulo, sottoscritto e compilato in ogni sua parte, che impegna altresì l'Associato e la Banca a contribuire al finanziamento del Fondo, nella misura stabilita dagli accordi tempo per tempo vigenti.
3. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
5. Congiuntamente al modulo di cui al comma 2 viene consegnata al richiedente una Nota informativa circa le caratteristiche del Fondo redatta sulla base dello schema generale predisposto dalla Commissione di Vigilanza. Le adesioni sono raccolte presso la sede del Fondo o in altri luoghi individuati dal Consiglio di Amministrazione.
6. L'adesione al Fondo ed i conseguenti oneri contributivi decorrono, compatibilmente con la normativa vigente, dalla data di assunzione se il lavoratore manifesta la propria volontà entro i 2 mesi successivi alla assunzione. Qualora l'adesione avvenga successivamente, la decorrenza è fissata dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del modulo.
7. In caso di iscrizione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dalla banca, comunica all'Associato l'avvenuta iscrizione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Articolo 5 bis - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

TITOLO III - ORGANI DEL FONDO

Articolo 6 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci è regolata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto, dal criterio della partecipazione paritetica dei componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati e dei componenti nominati dalla Banca.

Articolo 7 - Assemblea dei Delegati - Composizione e convocazione

1. L'Assemblea è formata da 25 componenti, di seguito denominati "Delegati", eletti dagli Associati di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

2. I Delegati restano in carica per 3 anni e comunque fino al momento dell'insediamento dei nuovi Delegati e possono essere eletti per un massimo di 3 mandati consecutivi. In caso di cessazione o rinuncia per qualunque causa dal mandato di Delegato, l'incarico è automaticamente conferito per il periodo residuo al primo candidato non eletto, rispettando l'ordine di precedenza risultato nel corso dell'ultima elezione, avendo come riferimento la lista di appartenenza del Delegato cessato. Qualora, per effetto della cessazione dalla carica di vari Delegati ed in mancanza di sostituti di cui al presente comma, la composizione dell'Assemblea si riduca a meno di 17 componenti, si procederà all'elezione anticipata dell'intera Assemblea dei Delegati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio. E' altresì convocata qualora pervenga, mediante lettera raccomandata, richiesta di convocazione sottoscritta da almeno 2/5 dei Delegati o da 4 Consiglieri, a condizione che sia tassativamente indicato l'ordine del giorno proposto.

4. La convocazione avviene mediante telegramma, telefax, posta elettronica o lettera raccomandata indirizzata a ciascun Delegato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare se alla riunione si può partecipare avvalendosi della audio-videoconferenza, garantendo ai partecipanti che la documentazione della riunione pervenga in tempo utile.

5. L'avviso di cui al precedente comma può già disporre la seconda convocazione da tenersi almeno il giorno successivo alla prima sessione.

6. In casi di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata mediante telegramma, telefax, posta elettronica o lettera raccomandata, inviato con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

7. La convocazione regolarmente avvenuta deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente oppure, in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa.
9. Il Presidente nomina per ciascuna sessione dell'Assemblea un Segretario.
10. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Articolo 8 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

1. La sessione ordinaria dell'Assemblea dei Delegati:
 - a) esamina ed approva il bilancio del Fondo;
 - b) esamina la relazione al bilancio redatta dal Collegio dei Sindaci;
 - c) elegge la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale;
 - d) delibera sulla responsabilità ed eventuale revoca dei componenti, da lei espressi, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci secondo quanto previsto dagli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile, applicabili in quanto richiamati dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto;
 - e) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione gli eventuali compensi ai componenti degli organi del Fondo; la funzione di componente degli organi del Fondo rivestita da amministratori o dipendenti della Banca si intende a titolo gratuito;
 - f) esamina ed eventualmente delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché su qualsiasi altra materia di competenza ai sensi del presente Statuto o della normativa vigente;
 - g) delibera in merito all'attribuzione della funzione di controllo contabile a soggetti esterni, nonché all'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

Articolo 9 - Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, con la presenza della metà più uno dei diritti di voto (Delegati ed eventuali deleghe di voto di cui all'articolo 11) e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto partecipanti.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Codice Civile, qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita in prima convocazione, il soggetto che presiede l'Assemblea,

salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, provvede ad una seconda convocazione da tenersi almeno il giorno successivo. In tal caso l'Assemblea è validamente costituita con i diritti di voto comunque presenti e delibera con la maggioranza degli stessi.

3. Le deliberazioni validamente prese obbligano tutti gli Associati.

4. Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle riunioni dell'Assemblea, apponendo la propria firma in calce al documento unitamente a quella del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. I Delegati che siano allo stesso tempo componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità ed eventuali compensi.

Articolo 10 - Attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

1. La sessione straordinaria dell'Assemblea è convocata con le stesse modalità e termini di cui all'articolo 7, commi 4 e 6, e delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito:

- a) alle modifiche del presente Statuto, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, lettera g);
- b) allo scioglimento e liquidazione del Fondo ed alle relative nomine dei liquidatori, nei limiti di cui all'articolo 35.

2. Relativamente alla competenza di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Assemblea è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno 4/5 dei diritti di voto di cui all'art. 11 e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

3. Relativamente alla competenza di cui alla lettera b) del comma 1, l'Assemblea è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno 4/5 dei diritti di voto di cui all'art. 11. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del Codice Civile, lo scioglimento e la liquidazione del Fondo sono validamente deliberati con il voto favorevole di almeno 3/4 dei diritti di voto dei componenti l'Assemblea stessa.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5. Per eventuali modifiche statutarie relative al presente articolo 10 sono necessari i requisiti di valida costituzione e valida deliberazione previsti al precedente comma 3.

6. Il verbale della sessione straordinaria è redatto da un Notaio, relativamente alle

competenze di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo ed alla modifica dell'art. 35.

7. Nei casi non contemplati dal comma 6 del presente articolo, il verbale della sessione straordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente o chi ne fa le veci.

Articolo 11 - Diritti di voto e rappresentanza in Assemblea

1. Ciascun Delegato in carica ha diritto ad un voto.
2. Ad ogni Delegato è fatta salva la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato, cui viene conferito il diritto di voto del rappresentato. La rappresentanza deve risultare da delega scritta, rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 delle disposizioni per l'attuazione e transitorie del Codice Civile. Non si può conferire delega a componenti degli organi di amministrazione e controllo.
3. La rappresentanza è conferita per ogni singola Assemblea, rimanendo comunque valida per gli aggiornamenti della stessa.
4. Ciascun Delegato può essere portatore di una sola delega di voto.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da 10 membri, dei quali:
 - a) metà eletti dall'Assemblea dei Delegati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento elettorale;
 - b) metà nominati dalla Banca.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 16.
3. I Consiglieri sono eletti o nominati fra i Delegati, gli Associati oppure fra soggetti esterni al Fondo o alla Banca, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.
4. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
5. L'inesistenza o la perdita dei requisiti o dei presupposti di cui al precedente comma comporta la non eleggibilità o la decadenza dalla carica.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili o rinominabili per non più di 3 mandati consecutivi. La cessazione degli

Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

7. Qualora uno o più Consiglieri venisse a cessare, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato, subentra:

- a) per i Consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1, il soggetto risultante dalle procedure indicate negli artt. 7 e 8 del Regolamento elettorale;
- b) per i Consiglieri di cui alla lettera b) del comma 1, la Banca provvede a nuova nomina.

8. Il mandato del componente subentrante scade alla stessa data in cui sarebbe scaduto quello del componente cessato.

9. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio o qualora non fosse possibile adottare la procedura di cui ai precedenti due commi, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

10. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

11. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) del presente Statuto, può revocare il mandato di un Consigliere di Amministrazione eletto in rappresentanza degli Associati, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Delegati aventi diritto.

12. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 7 del presente articolo.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione

1. Salvo quanto disposto al comma successivo, il Consiglio di Amministrazione è convocato con frequenza almeno semestrale dal Presidente.

2. Il Presidente può inoltre convocare il Consiglio ogni volta ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno 3 Consiglieri, previa indicazione dell'ordine del giorno proposto.

3. La convocazione avviene con le medesime modalità di cui all'articolo 7, commi 4 e 6, ma i termini ivi previsti sono ridotti rispettivamente a 5 e 2 giorni lavorativi.

4. L'avviso di convocazione deve comunque contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 6, la dicitura "convocazione d'urgenza". L'avviso di convocazione deve altresì indicare se alla

riunione si può partecipare avvalendosi della audio-videoconferenza, garantendo ai partecipanti che la documentazione della riunione pervenga in tempo utile.

5. Nel caso di mancata convocazione nelle forme di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente convocato e costituito con la presenza della totalità dei suoi componenti e dell'intero Collegio dei Sindaci.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i componenti del Collegio dei Sindaci.

Articolo 14 - Compiti e responsabilità del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, fatta eccezione per quelle materie che sono tassativamente riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Delegati.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

- a) alla organizzazione ed alla gestione del Fondo, ivi comprese le competenze di carattere contabile e di rendicontazione e la definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- b) al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati ed al Collegio dei Sindaci;
- c) all'impiego delle disponibilità del Fondo, all'individuazione delle linee di indirizzo della gestione, alla relativa politica d'investimento ed alla loro eventuale variazione;
- d) alla individuazione dei gestori del patrimonio e delle compagnie di assicurazione, cui affidare il comparto assicurativo e l'erogazione delle rendite, ed alla stipula o revoca delle relative convenzioni;
- e) alla nomina del Responsabile del Fondo (la cui attività sarà regolata dalle vigenti disposizioni di legge) e dell'eventuale Direttore, nonché in merito all'assistenza di qualsiasi esperto legale, fiscale, finanziario, attuariale o altro;
- f) alla nomina di un Segretario anche tra soggetti esterni al Consiglio;
- g) all'automatico recepimento delle modifiche statutarie derivanti da interventi normativi e da provvedimenti della Commissione di Vigilanza;
- h) alla formulazione di proposte relative a modifiche statutarie, diverse da quelle di cui al precedente comma, nonché allo scioglimento e liquidazione del Fondo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, nei limiti di cui all'articolo 35;
- i) all'attribuzione di particolari deleghe a singoli Consiglieri ed al conferimento della

- firma sociale per le operazioni loro delegate;
- j) alle problematiche attinenti gli eventuali ricorsi degli Associati, salvo quanto disposto dall'articolo 36;
 - k) alla verifica dei requisiti di professionalità dei componenti degli Organi Collegiali;
 - l) alla nota informativa sul Fondo da rendere al personale della Banca al momento dell'assunzione;
 - m) all'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - n) a qualsiasi altra materia di competenza ai sensi del presente Statuto e della normativa vigente.

3. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

4. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

5. Il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Collegio dei Sindaci, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla Commissione di Vigilanza tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

Articolo 15 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti previsti dal comma 1 dell'art. 12, salvo che la legge o le norme del presente Statuto dispongano diversamente.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nell'apposito libro dei verbali, debitamente sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Articolo 16 - Presidente e Vice Presidente

1. Presidente e Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri stessi, con almeno 8 voti, con il vincolo che quando il Presidente viene scelto fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Delegati il Vice Presidente viene scelto

fra quelli nominati dalla Banca, e viceversa.

2. Per i primi 4 anni a decorrere dalla formale operatività del presente Statuto, il Presidente viene eletto fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Delegati ed il Vice Presidente fra quelli nominati dalla Banca.
3. La rappresentanza legale del Fondo in giudizio, nei rapporti con i terzi e con gli Associati, spetta al Presidente.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e presiede l'Assemblea dei Delegati provvedendo a verificare la regolarità della costituzione degli stessi organi, l'efficacia delle deleghe di voto e l'attuazione delle delibere ivi assunte.
5. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
6. La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Consigliere determina la decadenza dall'incarico di Presidente o Vice Presidente.

Articolo 16 bis – Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore Generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore Generale responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti d'investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione del fondo;
 - inviare alla Commissione di Vigilanza, sulla base delle disposizioni dalla stessa

emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Direttore Generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Articolo 17 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti, dei quali:

a) 2 Sindaci sono eletti dall'Assemblea dei Delegati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento elettorale;

b) 2 Sindaci sono nominati dalla Banca.

2. Il Collegio elegge fra i propri componenti un Presidente.

3. I Sindaci possono essere eletti o nominati anche fra soggetti esterni al Fondo, o alla Banca, salvo quanto disposto dal comma successivo.

4. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

5. La non sussistenza, la perdita dei requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la non eleggibilità o la decadenza dalla carica.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili o rinominabili per non più di 3 mandati consecutivi.

7. Qualora un Sindaco venisse a cessare, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 7, 8 e 9.

8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Articolo 18 - Compiti del Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci svolge un controllo sull'attività di amministrazione e gestione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2403 del Codice Civile, avendo a riguardo lo scopo

puramente previdenziale; in particolare:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità del Fondo;
- b) accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Fondo;
- c) redige la relazione annuale al progetto di bilancio da portare a conoscenza dell'Assemblea;
- d) controlla la regolarità degli atti del Fondo;
- e) segnala alla Commissione di Vigilanza le vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- f) comunica alla Commissione di Vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e trasmette alla Commissione di Vigilanza sia i verbali delle riunioni del Collegio in cui si riscontrano fattispecie irregolari, sia quelli delle riunioni in cui si escludono irregolarità, qualora, ai sensi dell'articolo 2404 c.c., ultimo comma, sia stato messo a verbale il dissenso di un Sindaco.

2. Ai sensi dell'articolo 2403 bis, comma 1 del Codice Civile, nell'esercizio delle loro funzioni, i Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Collegio dei Sindaci, unitamente al Consiglio di Amministrazione, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla Commissione di Vigilanza tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

Articolo 19 - Convocazione, deliberazioni e responsabilità del Collegio dei Sindaci

1. In conformità all'articolo 2404, comma 1 del Codice Civile, il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni novanta giorni.

2. La convocazione del Collegio spetta al Presidente del Collegio stesso con le modalità ed i termini di cui all'articolo 13, commi 3 e 4.

3. Il collegio è costituito validamente con la presenza di almeno 3 componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ai sensi dell'articolo 2404, comma 4, ultimo capoverso del Codice Civile, al Sindaco dissenziente, in ordine ad atti o deliberazioni del Collegio, è data la facoltà di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

5. I verbali delle riunioni del Collegio dei Sindaci sono sottoscritti dal Presidente dello

stesso organo e raccolti in apposito libro.

6. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

7. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

8. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

9. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

10. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

TITOLO IV - PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE

Articolo 20 - Entrate e patrimonio del Fondo

1. Il patrimonio iniziale del Fondo è costituito dalle dotazioni di cui all'accordo aziendale 23 luglio 1998 e comprenderà in seguito ogni altro bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.

2. Le entrate del Fondo sono costituite:

- a) dalla contribuzione di cui all'articolo 21;
- b) dai trasferimenti delle posizioni individuali maturate presso altri fondi pensione;
- c) dai rendimenti generati dagli investimenti del patrimonio;
- d) da ogni altro provento ordinario o straordinario che spetti o affluisca al Fondo.

Articolo 21 - Contribuzione - Cessazione della contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro, il TFR maturando. La contribuzione minima a carico della Banca e a carico degli aderenti è fissata negli accordi collettivi tempo per tempo sottoscritti e vigenti tra la Banca e le Organizzazioni Sindacali, secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.

2. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
3. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato in Nota informativa.
4. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
5. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. Salvo diverse disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, l'obbligo contributivo è assunto dalla Banca esclusivamente nei confronti dei lavoratori aderenti al Fondo che versano propria contribuzione, pertanto nulla è dovuto a favore dei lavoratori che non prestino o che revochino la loro adesione o che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo successivamente all'adesione stessa.
7. Gli Associati possono mantenere la contribuzione a loro carico, venendo meno quella a carico della Banca, oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possano far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. In caso di interventi di riorganizzazione societaria che determinino il passaggio degli Associati alle dipendenze di altra Società, è consentita la prosecuzione dei flussi contributivi anche da parte del nuovo datore di lavoro previa stipula di idoneo accordo e limitatamente ai soli lavoratori già iscritti al Fondo.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Articolo 21 bis – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali spese direttamente a carico dell'aderente, indicate nella Nota informativa, e delle somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto a gestione finanziaria è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto a gestione finanziaria sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese, integrata dal patrimonio eventualmente affidato alla compagnia di assicurazione. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione, o versati direttamente alla compagnia assicuratrice.

Articolo 22 - Investimenti delle disponibilità

1. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad effettuare gli investimenti del patrimonio secondo i criteri di sana e prudente gestione, nei limiti e secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.
2. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, articolata in almeno 3 (tre) linee di investimento, ognuna delle quali presenta caratteristiche di diversa esposizione al rischio e diverso obiettivo temporale di investimento, in modo tale da assicurare agli iscritti un'adeguata possibilità di scelta.
La Nota informativa descrive le caratteristiche delle linee d'investimento ed i diversi profili di rischio e rendimento.
3. E' previsto almeno un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto senza alcun periodo minimo di permanenza nel comparto garantito.
4. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, nel rispetto delle definizioni adottate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e riportate nella Nota informativa e con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria

posizione individuale tra i diversi comparti, secondo quanto previsto dalla Nota Informativa. Analogamente potranno essere ripartiti su uno o più comparti anche i capitali eventualmente trasferiti da altri Fondi.

Resta stabilito che in mancanza di adesione ad un comparto l'aderente verrà automaticamente iscritto al comparto garantito definito nella Nota Informativa e che potrà aderire ad altra linea anche prima del termine di un anno senza spese aggiuntive a suo carico.

5. Successivamente alla prima adesione al/ai comparto/i, gli Iscritti potranno trasferire la propria posizione individuale tra i comparti nel rispetto delle definizioni adottate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e riportate nella Nota informativa.

6. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa., salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

8. Ai sensi della normativa vigente, il Fondo non può assumere né concedere prestiti.

Articolo 23 - Gestione del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione affida le gestioni finanziaria ed assicurativa del patrimonio ad uno o più soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. I rapporti con i gestori finanziari e le compagnie di assicurazione sono regolati mediante apposite convenzioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare i risultati della gestione, utilizzando, sulla base delle indicazioni della Commissione di Vigilanza, parametri oggettivi e confrontabili.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della Commissione di Vigilanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, delle delibere assunte in

materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

Articolo 23 bis – Banca Depositaria

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
3. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.
4. I patrimoni del comparto assicurativo sono depositati presso la/e compagnia/e di assicurazione in una gestione separata rispetto al resto delle attività della/e compagnia/e, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Articolo 24 - Conflitti di interesse

1. Il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento della propria attività di gestione ed amministrazione procede in modo da evitare conflitti di interesse.
2. Per la regolamentazione degli eventuali conflitti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Articolo 25 – Gestione Amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a

soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 25 bis - Esercizio - bilancio - regole contabili

1. L'esercizio del Fondo coincide con l'anno solare.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta regole contabili coerenti con quanto disposto dalla Commissione di Vigilanza, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

3. Alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, trasmettendone copia al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione del patrimonio.

4. Il bilancio e le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono essere depositati presso la sede del Fondo entro i 15 giorni antecedenti la seduta dell'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

5. Il bilancio è costituito dal "Conto economico", dallo "Stato patrimoniale" e dalla "Nota integrativa".

6. L'impostazione contabile del Fondo si basa sulla tenuta di conti pensione individuali sui quali vengono contabilizzate le posizioni individuali di ciascun Associato.

7. I patrimoni affidati in gestione assicurativa saranno evidenziati tra i conti d'ordine del bilancio del comparto assicurativo.

Articolo 26 - Spese ed imposte

1. Le spese e gli oneri per l'ordinaria amministrazione del Fondo ed il suo funzionamento sono esclusivamente a carico della Banca.

2. Gli oneri derivanti dalla imposizione fiscale sono imputabili al Fondo, salvo diversa disposizione di legge.

3. Le spese connesse alla partecipazione al Fondo sono riportate nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

4. Eventuali spese RITA.

5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

Articolo 27 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il Bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 31 e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della Commissione di Vigilanza, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti, sull'andamento della gestione e sulla disciplina dei Reclami.

3. In particolare, il Fondo invia a ciascun Iscritto, entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente:

- un rendiconto della posizione individuale contenente l'estratto conto della posizione stessa al 31 dicembre dell'anno precedente;
- un dettaglio dei versamenti contributivi effettuati nell'anno;
- una nota sintetica delle strategie di investimento adottate ed i rendimenti ottenuti da ciascun comparto;
- modalità in materia di trasmissione e trattazione dei reclami.

TITOLO VI - PRESTAZIONI, BENEFICIARI E

TRASFERIBILITÀ' DELLE POSIZIONI

Articolo 28 – Prestazioni pensionistiche

1. Gli iscritti al Fondo beneficiano delle seguenti prestazioni al raggiungimento dei requisiti di cui al successivo articolo:

- a) rendita pensionistica eventualmente anche reversibile e/o indicizzata;
- b) forma mista capitale-rendita;
- c) capitale;
- d) Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

2. Alle prestazioni di cui alle lettere a) e b), il Fondo provvede tramite convenzione con primarie imprese assicuratrici. L'entità della rendita è determinata, in base a criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, dalla conversione secondo criteri attuariali del montante maturato sulla posizione individuale all'atto del pensionamento.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro, nonché le somme richieste in Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

4. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

5. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

6. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 33, commi 2 e 3.

Articolo 29 - Requisiti di accesso alle prestazioni

Capitale, Capitale/Rendita, Rendita

1. Il diritto all'erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime

obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Resta fermo, in caso di cessazione dal servizio senza la maturazione dei requisiti di cui al presente comma, l'accesso alle possibilità di cui all'articolo 32 dello Statuto.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Fondo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata, scelta nell'ambito delle diverse tipologie definite nella convenzione e descritte nella Nota informativa. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Articolo 29 bis – Erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle

forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, in rate trimestrali.

Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere , con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui agli articoli .. ovvero la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

In sede di liquidazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, ai montanti accumulati prima del 2007, si applica la tassazione introdotta con il DM 252/05.

Articolo 30 - Prestazioni accessorie

A beneficio dei soggetti di cui agli artt. 4 e 4 bis, il Fondo, in relazione a quanto stabilito dalle “Fonti Istitutive” con l’accordo sottoscritto in data 23 luglio 1998 e tenuto conto della normativa in ambito previdenziale, provvede alla definizione di coperture assicurative accessorie, i cui oneri possono essere a carico delle Banche oppure a carico degli Associati stessi.

A riguardo delle prestazioni accessorie dettagliate esplicitazioni delle inerenti caratteristiche tecniche e tariffarie vengono fornite nella Nota Informativa e nello specifico Regolamento costantemente aggiornati.

Articolo 31 - Anticipazioni

1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Articolo 32 - Perdita dei requisiti di partecipazione

1. L'Iscritto che per qualsiasi motivo perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del conseguimento del diritto al pensionamento, può optare per una delle seguenti possibilità:
 - a) trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del

datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto.
2. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
3. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

Articolo 33 - Trasferibilità delle posizioni

- 1. All'Associato che abbia maturato 2 anni di iscrizione al Fondo è data la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di chiedere il trasferimento della propria intera posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare.
- 2. Il Fondo è tenuto ad ottemperare agli impegni che gli derivano dall'esercizio delle opzioni di cui al precedente comma ed al precedente articolo con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
- 3. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Modifiche statutarie e variazioni delle Fonti Istitutive

- 1. Relativamente alle competenze in merito a proposte e deliberazioni sulle modifiche al presente Statuto, si rinvia al disposto dell'articolo 14, comma 2, lettera g) e dell'articolo 10.
- 2. Nel caso di variazioni o innovazioni delle Fonti Istitutive di cui all'articolo 2, il Responsabile del Fondo è tenuto a trasmetterne copia alla Commissione di Vigilanza,

includendo una nota informativa circa i contenuti della variazione stessa.

3. Nel caso in cui le variazioni di cui al precedente comma comportassero anche modifiche statutarie, è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione attivarsi per il recepimento delle stesse secondo le modalità previste dal presente Statuto. Tali modifiche statutarie sono soggette all'approvazione ed alle disposizioni, tempo per tempo vigenti in materia, emanate dalla Commissione di Vigilanza.

4. Le modifiche di cui all'art. 14, comma 2, lett. g), sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Articolo 35 - Scioglimento del Fondo

1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione in caso di:

- sopravvenienza di situazioni o eventi che rendono impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento del Fondo;
- accordo tra le parti firmatarie delle Fonti Istitutive.

2. In caso di scioglimento del Fondo si applica quanto disposto dall'articolo 15 del Decreto.

Articolo 36 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra gli Associati ed il Fondo in relazione all'attività del Fondo stesso o all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, purché non riservate in via esclusiva alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, è possibile ricorrere al giudizio di un arbitro che giudica in via irrituale secondo diritto, ma senza formalità di procedura.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove è situata la sede legale del Fondo.

3. La parte che intende avvalersi della clausola compromissoria dovrà notificarlo all'altra parte mediante comunicazione scritta contenente l'oggetto della controversia, alla quale dovrà essere allegata copia dell'istanza con cui la parte richiede al Presidente del Tribunale di nominare l'arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede a Cuneo e dovrà pronunciarsi entro e non oltre 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

5. Nel caso in cui le parti non intendano avvalersi della presente clausola, ovvero per ogni altra controversia non rientrante nel disposto di cui al comma 1, sono competenti in via alternativa i Fori di Milano e di Cuneo.

Articolo 37 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Decreto ed alle altre norme di legge in quanto applicabili, nonché alle direttive della Commissione di Vigilanza.